



Sommario

NUOVO EXTRAPROFITTO PER LE IMPRESE ENERGETICHE: IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TEMPORANEA CONTRO IL CARO BOLLETTE	2
<i>PREMESSA</i>	<i>2</i>
<i>PERIMETRO SOGGETTIVO</i>	<i>2</i>
<i>PERIMETRO OGGETTIVO</i>	<i>2</i>
<i>TERMINI DI VERSAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO.....</i>	<i>3</i>





NUOVO EXTRAPROFITTO PER LE IMPRESE ENERGETICHE: IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TEMPORANEA CONTRO IL CARO BOLLETTE

Rif. normativi:

D.L. 21/2022 art. 37

L. 29.12.2022 N. 197 (Legge di bilancio 2023)

PREMESSA

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, la Legge di Bilancio per il 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022 ha **istituito un nuovo contributo straordinario temporaneo contro il caro bollette**.

Il nuovo contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 si configura come una sovrapposta sul reddito, differenziandosi sia per ambito soggettivo che per modalità di calcolo della base imponibile dal "contributo straordinario contro il caro bollette" contenuto nell'art. 37 del c.d. DL Ucraina valevole per il 2022.

PERIMETRO SOGGETTIVO

Sono soggetti al contributo di solidarietà temporaneo i soggetti che:

- Esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita di beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- Esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- Rivendono energia elettrica, gas metano, gas naturale;
- Esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- Importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

I soggetti tenuti al versamento del contributo sono solo quelli i cui ricavi 2022 derivanti dalle attività sopra indicate rappresentano il 75% dei ricavi complessivi restando pertanto esclusi i soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia e prodotti petroliferi non in via prevalente.

Sono esclusi dal contributo i seguenti soggetti:

- che svolgono l'attività di organizzazione e gestione delle piattaforme di scambio di energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;
- le piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 473000).

PERIMETRO OGGETTIVO

La base di calcolo del contributo, pari al 50%, è commisurata al reddito IRES del 2022 (per i soggetti solari) rispetto alla media di quello riferito al quadriennio 2018-2021, incrementato del 10%.

Più nel dettaglio si parte dal reddito globale determinato ai fini dell'IRES relativo al periodo d'imposta precedente quello in corso al 1° gennaio 2023 (per la maggior parte delle imprese il 2022). Rispetto a tale reddito si considera la quota che eccede per almeno il 10% la media dei redditi analogamente calcolati conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per la maggior parte delle imprese dal 2018 al 2021). Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Sulla quota così determinata si applica un'aliquota del 50%.





Il contributo di solidarietà, per evitare squilibri, non può superare il 25% del valore del patrimonio netto calcolato con riferimento all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per la maggior parte delle imprese 2021).
Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

TABELLA DI SINTESI E CONFRONTO

Si ritiene utile fornire di seguito una tabella di sintesi e confronto tra il "contributo straordinario contro il caro bollette" contenuto nell'art. 37 del c.d. DL Ucraina valevole per il 2022 e il nuovo contributo straordinario temporaneo istituito dalla Legge di Bilancio per il 2023.

	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX ART. 37 DL 21/2022 (DECRETO UCRAINA)	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX LEGGE 197/2022 COMMI 115-121
PERIMETRO SOGGETTIVO	<p>Soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita di beni, l'attività di produzione di energia elettrica; • Esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; • Rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale; • Esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; • Importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. 	<p>Soggetti che, in via prevalente (75% dei ricavi 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita di beni, l'attività di produzione di energia elettrica; • Esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; • Rivendono energia elettrica, gas metano, gas naturale; • Esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; • Importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. <p>Sono esclusi dal contributo i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolgono l'attività di organizzazione e gestione delle piattaforme di scambio di energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti; • le piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice Ateco 473000).





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

<i>BASE IMPONIBILE – PUNTO DI PARTENZA</i>	LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	MODELLO REDDITI SC
<i>BASE IMPONIBILE – CALCOLO</i>	25% dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive indicate nelle LIPE riferite al periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e il 1° ottobre 2020-30 aprile 2021.	50% dell'eccedenza del reddito IRES del 2022 (per i soggetti solari) rispetto alla media del reddito IRES riferito al quadriennio 2018-2021 incrementato del 10%.
<i>BASE IMPONIBILE – LIMITE</i>	Il contributo si applica se l'incremento è superiore a euro 5.000.000, mentre non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.	L'importo del contributo non può superare il 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
<i>TERMINE DI VERSAMENTO</i>	30 giugno 2022 – Acconto 30 novembre 2022 – Saldo	30 giugno 2023
<i>DEDUCIBILITA' IRES/IRAP</i>	INDEDUCIBILE	INDEDUCIBILE
<i>ACCERTAMENTO, SANZIONI, RISCOSSIONE</i>	Si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in quanto compatibili.	Si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

